

DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI

DOCUMENTO INFORMATIVO ALLA CLIENTELA

La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe versare a o percepire da un soggetto diverso dal cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o benefici, sono comunicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa di volta in volta vigente.

I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Attualmente la Banca percepisce dalle società di gestione di OICR terzi compensi sotto forma di retrocessione di una percentuale normalmente compresa tra 25 e 60 della commissione di gestione e/o di performance calcolata proporzionalmente alle quote collocate dalla Banca.

La Banca provvede a fornire nell'ambito della documentazione annuale relativa ai costi, oneri ed incentivi le informazioni sull'ammontare del pagamento o beneficio ricevuto o pagato. In caso di incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell'ambito della predetta documentazione, informa il cliente in merito all'importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al cliente e non siano di ostacolo al dovere di fornire al meglio l'interesse del cliente.

La Banca può avvalersi dell'operato di soggetti incaricati di svolgere attività di segnalazione ed introduzione del nominativo della Banca medesima, i quali sono vincolati ad indicarne esclusivamente la sede e la denominazione e ad enunciarne genericamente i pregi, senza svolgere alcuna attività promozionale o contrattuale in ordine ai servizi prestati.

L'attività dei predetti segnalatori di pregi è remunerata mediante la corresponsione di un compenso *una tantum*, erogabile anche in via frazionata ed eventualmente parametrato all'ammontare del conferimento effettuato in sede di accensione del rapporto (nella misura massima del 2% del conferimento stesso) e comunque indipendente dalla continuazione del rapporto medesimo.

Il pagamento delle predette remunerazioni non è di ostacolo all'adempimento da parte della Banca del dovere di agire nel migliore interesse del Cliente.